

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

No all'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. avverso la "Comunicazione preliminare di avvio delle procedure esecutive e cautelari"

Possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimento, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori e, viceversa, non possono, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimento, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia (nella specie nella "Comunicazione preliminare di avvio delle procedure esecutive e cautelari", avverso la quale è stata proposta opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non è dato ravvisare alcun concreto ed attuale effetto lesivo della posizione giuridica della contribuente, in quanto l'atto suddetto non è altro che un avviso della futura, ma ancora soltanto eventuale, iniziativa dell'amministrazione finanziaria, e di nessuna

concreta efficacia cautelare o esecutiva; l'atto avverso il quale è chiesta tutela non è, pertanto, un atto suscettibile di assumere valenza di atto dell'esecuzione forzata esplicativo del diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere esecutivamente).

NDR: in argomento Cass. n. 21254 del 19/07/2023.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 1.2.2024, n. 3001

...omissis...

I motivi ricorso di ricorso proposti sono i seguenti:

I) violazione degli artt. 203, comma 3, e 204, comma 1 bis, cod. strada in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., il Giudice di appello, erroneamente, non è giunto alla dichiarazione di illegittimità o invalidità della "Comunicazione preliminare" nonostante l'inesistenza del titolo esecutivo presupposto, in violazione dell'art. 203, comma 3, cod. strada, ovvero nonostante l'annullamento del titolo esecutivo presupposto per silenzio accoglimento, in violazione dell'art. 204 comma 1 bis, cod. strada;

II) violazione del principio di caducazione con efficacia retroattiva dell'annullamento dell'atto in violazione di legge, espresso dall'art. 21 octies della legge n. 241 del 7/08/1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. il giudice di appello, erroneamente, non è giunto alla dichiarazione di illegittimità o invalidità ed inefficacia della "Comunicazione preliminare" in ragione della efficacia retroattiva ex tunc della pronuncia giudiziale di annullamento della sottostante cartella di pagamento e del connesso ruolo, in violazione del principio di caducazione con efficacia ex tunc dell'atto amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. art. 21 octies della legge n. 241 del 1990;

III) violazione del principio di illegittimità derivata ai sensi dell'art. 159 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., il giudice di appello, erroneamente, non è giunto alla dichiarazione di illegittimità o invalidità della "Comunicazione preliminare" in ragione della sua illegittimità per derivazione dalla inesistenza del titolo esecutivo originario ai sensi dell'art. 203, comma 3, cod. str. ovvero per derivazione dall'annullamento del titolo esecutivo presupposto per silenzio accoglimento ai sensi dell'art. 204, comma 1, bis, cod. str. ovvero per derivazione dalla pronuncia giudiziale di annullamento della sottostante cartella di pagamento e del relativo ruolo, in violazione dell'applicazione estensiva del principio della illegittimità "derivata" secondo la costante interpretazione fornita dalla Suprema Corte e dalla portata applicativa dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990;

IV) violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 48, 1, comma 54 della legge n. 228 del 24/12/2012, 50 d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, il Tribunale in funzione d'appello qualificando erroneamente la "Comunicazione preliminare di avvio delle procedure esecutive e cautelari" quale "mero sollecito di pagamento" ha violato l'art. 1 comma 544, legge, 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) che lo qualifica "comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo" nonché per analogia, in violazione dell'art. 480 cod. proc. civ. e dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'atto impugnato, inserendosi nella sequenza procedimentale di riscossione mediante ruolo dopo la notifica della cartella esattoriale e prima della notifica del pignoramento mobiliare o immobiliare, è equiparabile funzionalmente all'atto di precetto di cui all'art. 480 cod. proc. civ. ovvero all'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 e, inoltre, tale qualificazione errata contrasta con l'art. 100 cod. proc. civ., avendo escluso illegittimamente un interesse ad agire della ricorrente ed evitare che sia promossa azione esecutiva in suo danno;

V) violazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l'errata qualificazione dell'atto impugnato come "mero sollecito di pagamento" precisata al motivo che precede, si è tradotta in un omesso esame circa la questione decisiva di doglianza posta di cui all'art. 615 cod. proc. civ., omettendo il Tribunale di esaminare nella parte motiva della sentenza la domanda di appello volta ad ottenere un esame circa la legittimità o illegittimità, efficacia o inefficacia della minaccia di

azioni esecutive contenute nella "Comunicazione" impugnata ovvero della esistenza o inesistenza della pretesa impositiva correlata al credito ed al ruolo indicato nella comunicazione stessa;

il ricorso è inammissibile, per la seguente assorbente ragione;

questa Corte ha affermato, con recente pronuncia (Cass. n. 21254 del 19/07/2023 Rv. 668511 - 01, nonché in motivazione alle pag. 6 e segg.), che il Collegio condivide e alla quale si intende dare seguito, che possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimento, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori e, viceversa, non possono, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimento, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia;

nella specie nella "Comunicazione preliminare di avvio delle procedure esecutive e cautelari", avverso la quale è insorta la Ci.Fe. con opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., non è dato ravvisare alcun concreto ed attuale effetto lesivo della posizione giuridica della contribuente, in quanto l'atto suddetto non è altro che un avviso della futura, ma ancora soltanto eventuale, iniziativa dell'amministrazione finanziaria, e di nessuna concreta efficacia cautelare o esecutiva, vieppiù ove si ril Data pubblicazione ricorrente depositava nel corso del processo sentenza con la quale veniva annullata la cartella di pagamento sottesa alla predetta comunicazione, con conseguente dichiarazione giudiziale di insussistenza dell'interesse ad agire;

l'atto avverso il quale è chiesta tutela non è, pertanto, un atto suscettibile di assumere valenza di atto dell'esecuzione forzata esplicativo del diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere esecutivamente;

l'ultimo motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 codice di rito sarebbe, inoltre, colpito da autonoma ragione di inammissibilità, posto che le sentenze di primo e di secondo grado sono conformi e il motivo non propone alcun fatto diverso rispetto a quelli sui quali si non pronunciati in senso conforme i giudici del merito, secondo la previsione del combinato disposto dell'art. 348 ter comma 5 cod. proc. civ - prima dell'abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 149 del 10/10/2022 con incidenza sulle impugnazioni proposte dopo il 28/02/2023 - e dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.;

il ricorso, per quanto premesso, deve essere dichiarato inammissibile;

nulla per le spese di lite, in quanto entrambe le controparti Agenzia delle Entrate e l'Ufficio Territoriale del Governo sono rimasti intimati;

la decisione di inammissibilità dell'impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
